



<b>OGGETTO</b>	<b>DECRETO "CURA ITALIA"</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.L. 18/2020 IN G.U. DEL 17/03/2020 – RF FL 051/2020 E 052/2020
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>19/03/2020</b>

## INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI, AUTONOMI ISCRITTI ALL'AGO, LAVORATORI

Gli artt. 27-30 e 38 riconoscono una indennità forfettaria di **€. 600** riferita al  **mese di marzo** ai seguenti soggetti:

ART.	INDENNITÀ
27	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>liberi professionisti</b> con <b>partita Iva attiva alla data del 23/02/2020</b></li> <li>▪ <b>e titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla precedente data</b></li> </ul> <p>che risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iscritti alla Gestione separata Inps (per i professionisti si tratta solo di quelli "senza cassa")</li> <li>✓ e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (cioè versino i contributi "pieni")</li> </ul>
28	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago</b> (IVS artigiani e commercianti):</li> <li>✓ non titolari di pensione</li> <li>✓ e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (<u>es</u>: spetta al commerciante che abbia una partita Iva come professionista)</li> </ul>
29	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lavoratori dipendenti <b>stagionali</b> del <b>settore turismo</b> e degli stabilimenti termali che:</li> <li>✓ hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro <b>tra l'1/01/2019 e il 17/03/2020</b></li> <li>✓ <b>non siano titolari di pensione</b> o di un rapporto di <b>lavoro dipendente</b> alla data del 17/03/2020.</li> </ul>
30	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>operai agricoli a tempo determinato</b> che:</li> <li>✓ non siano titolari di pensione</li> <li>✓ <b>nel 2019</b> abbiano effettuato <b>almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo</b>.</li> </ul>
38	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo</b></li> <li>✓ con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo, cui deriva un <b>reddito non superiore a € 50.000</b>,</li> <li>✓ e <b>non titolari di pensione</b> o di un rapporto di <b>lavoro dipendente</b> alla data del 17/03/2020.</li> </ul>

### Aspetti comuni alle citate indennità:

<b>Aspetti fiscali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ non concorre alla formazione del reddito;</li> </ul>
<b>Erogazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>provvede l'Inps</b> previa presentazione di apposita domanda</li> <li>▪ l'indennità è riconosciuta nel <b>seguito limite di spesa totale</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ indennità di cui all'art. 27: € 203,4 milioni per l'anno 2020;</li> <li>✓ indennità di cui all'art. 28: € 2.160 milioni per l'anno 2020;</li> <li>✓ indennità di cui all'art. 29: € 103,8 milioni per l'anno 2020</li> <li>✓ indennità di cui all'art. 30: € 396 milioni per l'anno 2020;</li> <li>✓ indennità di cui all'art. 38: € 48,6 milioni per l'anno 2020.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Monitoraggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>monitoraggio del limite di spesa</b> spetta all'Inps che fornisce i dati al Ministero del lavoro e al MEF; solo con riguardo all'indennità ex art. 30, i dati saranno forniti solo al Ministero del lavoro;</li> <li>▪ il <b>raggiungimento del limite di spesa</b> comporta la <b>mnata adozione di altri provvedimenti di concessione</b>.</li> </ul>

**N.B.:** dovrebbe trattarsi di un criterio cronologico (senza riparametrazione in base a tutte le richieste giunte)



**Cumulo:** le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Riguardo all'indennità, tutti coloro che hanno intenzione di fare domanda, dovranno attendere la circolare dell'Inps che disciplinerà nel dettaglio la misura, i requisiti e le modalità di richiesta.

Secondo le prime indiscrezioni ci vorrà il Pin personale, che chi non ne fosse in possesso, potrà già richiedere nel sito dell'Inps al seguente link: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx#>

oppure telefonando al numero **803 164**, gratuito da telefono fisso o al numero **06 164 164** da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

## CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65)

L'art. 65 prevede il **riconoscimento**, per l'anno 2020, a favore dei **sogetti imprenditori**:

- di un **credito d'imposta**, utilizzabile solo in compensazione nel mod. F24
- nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione** relativo al mese di **marzo 2020** di **immobili** rientranti nella **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe).

**ESCLUSIONE:** il credito d'imposta non si applica alle attività (di cui agli All. 1 e 2 Dpcm 11/03/2020):

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Attività delle lavanderie industriali	Farmacie
Altre lavanderie, tintorie	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Servizi di pompe funebri e attività connesse	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Ipermercati e Supermercati	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Discount di alimentari	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari	
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	

## SOSPENSIONE DEI CARICHI (ART. 68)

In relazione alle entrate tributarie o meno (cioè anche per pagamenti diversi dai tributi):

- per qualsiasi contribuente sono **sospesi i termini dei versamenti** che cadono tra l'**8/03/2020** ed il **31/05/2020**

derivanti da:

- **cartelle di pagamento** (nonché avvisi di accertamento direttamente esecutivi emessi sia dall'Agenda delle Entrate)
- **avvisi di addebito** emessi dall'**Inps** o altri enti previdenziali/assicurativi
- **atti esecutivi** da parte degli **enti pubblici territoriali** (comuni, ecc.)

**RIPRESA DEI VERSAMENTI:** i versamenti oggetto di sospensione

- vanno effettuati in **unica soluzione entro il 30/06/2020**
- non spetta alcun rimborso di quanto già versato.

**Nota:** si ritiene che:

- ✓ siano differiti anche i termini relativi alle **cartelle di pagamento già oggetto di dilazione** ordinaria ex art. 19 c. 1 Dpr 602/73 (non quelli oggetto di dilazione straordinaria, ex co. 1-bis del citato art. 19)
- ✓ **non siano differiti** i termini degli **avvisi bonari** (rateizzati o meno), nonché gli importi derivanti da **accertamento con adesione/mediazione** (rateizzati o meno), posto che la norma nulla dispone in merito.

**ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO:** è **differito al 31/05/2020** il termine di versamento:

- della rata relativa alla rottamazione-ter che scadeva al 28/02/2020
- della rata relativa alla procedura di "saldo e stralcio" che scade al 31/03/2020.



+39 346 09 03 152



P.IVA 10877290014  
C.F. ZCCSRN77A59L219C



Corso Trapani n. 132  
10141, Torino (TO)



info@studiocontabilesantelena.it - studiocontabilesantelena@gmail.com